



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



SULL'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 81 COMMA II C.P. AL REATO ABERRANTE.

In tema di reato continuato, si può configurare l'unitarietà del disegno criminoso anche quando uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto all'originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l'evento voluto dall'agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l'offesa. Commento a Corte di Cassazione, Sez. I. Pen., sent. n. 4119/2019.

di **Raffaella Tetta**

IUS/17 - DIRITTO PENALE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Sabato 4 Gennaio 2020

Sommario: 1. Il caso. 2. Le possibili ricostruzioni dell'aberratio ictus e l'aberratio delicti. Premessa. 2.1. L'aberratio ictus. 2.2. Aberratio delicti. 3. Rapporto tra aberratio ictus e reato continuato. 3.1. Il problema 4. Uno sguardo alla continuazione nei reati associativi.

1. Il caso

La sentenza in commento prende le mosse dal caso sottoposto alla Corte di Cassazione in cui l'imputato, affiliato ad un clan mafioso e giudicato con quattro sentenze di condanna per aver commesso una serie di omicidi volti all'eliminazione dei fuoriusciti dal sodalizio mafioso da lui capeggiato, chiedeva ex art 671 c.p.p. che venisse applicata in sede esecutiva il reato continuato limitatamente ai reati scopo e non anche al reato associativo di cui al 416 bis c.p.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, negando la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati scopo e il reato associativo, dichiarava l'idoneità dell'aberratio ictus, intervenuta nell'esecuzione di uno degli omicidi, in quanto la vittima era stata uccisa per errore di persona, ad interrompere il disegno criminoso anche tra i vari reati scopo, con conseguente occasionalità ed estemporaneità della relativa azione.

Nell'accogliere il ricorso proposto dall'imputato avverso tale provvedimento, i giudici di legittimità, affermano la compatibilità del reato aberrante con l'unicità del disegno criminoso che fonda la disciplina del reato continuato.

La pronuncia in esame involge almeno due temi interessanti, ciascuno dei quali meriterebbe un adeguato e autonomo approfondimento. In particolare, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha affrontato una serie di problematiche che affliggono la teoria del diritto penale generale: da un lato, la questione della cd. aberratio ictus monolesiva di cui all'art.82, I comma, c.p. e dei criteri di attribuzione della responsabilità all'autore, e dall'altro la problematica della possibilità di unire in continuazione ex art. 81 c.p. i reati scopo e il reato associativo, distinguendo tra la c.d. continuazione verticale e orizzontale.

Prima di addentrarci in tali problematiche affascinanti, si avverte la necessità di trattare del reato aberrante.

2. Le possibili ricostruzioni dell'aberratio ictus e dell'aberratio delicti. Premessa.

Le fattispecie incriminatrici di cui all'artt. 82 e 83 c.p., disciplinano le cc.dd. aberrationes: l'aberratio ictus e l'aberratio delicti, rispettivamente nella duplice forma monolesiva e plurilesiva.

La collocazione sistematica dell'aberratio è all'interno del capo III riservato al concorso di reati in cui il legislatore ha dettato la disciplina del cumulo materiale.

La collocazione sistematica dell'aberratio è all'interno del capo III riservato al concorso di reati in cui il legislatore ha dettato la disciplina del cumulo materiale. Tuttavia, all'interno di questo stesso capo sono state introdotte delle deroghe che attengono al trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico applicabile ex art. 81, II comma, c.p., al reato continuato in cui, in virtù del disegno criminoso unitario, i reati sono legati dal vincolo della continuazione, al concorso formale di reati, caratterizzati dall'unicità dell'azione, nonché al reato complesso che prevede l'assorbimento dei reati contenuti in ossequio al principio del "ne bis in idem".

A ben guardare, il reato aberrante richiama l'errore, ma è cosa ben diversa dall'errore sul fatto di cui all'art. 47 c.p. Infatti, mentre l'art. 47 c.p. regola l'ipotesi di errore motivo, che incide sul processo formativo della volontà, la quale nasce viziata da una falsa rappresentazione della realtà sin dal momento dell'ideazione del progetto criminoso, il reato aberrante disciplina il c.d. errore-inabilità^[1], in cui la volontà si forma correttamente e la divergenza tra il voluto ed il realizzato è dovuta ad un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione.

2.1 L'aberratio ictus

La disposizione di cui all'art. 82 c.p. descrive l'aberratio ictus nelle sue diverse forme: monolesiva e plurilesiva.

Il primo comma descrive appunto la fattispecie monolesiva dell'istituto in esame, che si verifica quando per errore nell'uso dei mezzi del reato o per altra causa, l'agente cagiona offesa ad una persona diversa da quella alla quale era diretta. In tal caso, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere (art. 82, I comma). Tale disposizione, sancisce il principio dell'indifferenza dell'identità del soggetto passivo del reato e fa salve le disposizioni ex art. 60 c.p., che disciplina le circostanze aggravanti e attenuanti, in caso di errore sulla persona dell'offeso^[2].

Il secondo comma, nel disciplinare la figura bilesiva o plurilesiva, precisa che, qualora oltre alla persona diversa sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il

colpevole soggiace alla pena stabilita dal reato più grave aumentata fino alla metà (art. 82, II comma). La giurisprudenza^[3] sembra oggi consolidata nel ritenere che la figura in esame dia luogo ad una ipotesi particolare di concorso formale di reati fra un reato colposo ed uno doloso. In questo modo, si consente la scissione un fatto in plurime azioni di reato, riunite solo quod poenam, ai fini dell'amnistia, dell'indulto e della durata massima della custodia cautelare.

Dalla struttura di questa norma si traggono due requisiti essenziali: la direzione dolosa della condotta offensiva verso la persona designata e il danno cagionato alla persona diversa da quella prefigurata.

Tuttavia, intorno a tale fattispecie, in dottrina e giurisprudenza si è sviluppato un dibattito attinente alla problematica, che qui ci interessa, del criterio di attribuzione della responsabilità per l'offesa cagionata alla persona diversa.

A tale riguardo, premesso che la lesione alla persona diversa non deve essere voluta dal soggetto attivo del reato, sono state elaborate in dottrina due tesi: quella secondo cui la disposizione in esame avrebbe natura dichiarativa e quella che ne riconosce natura costitutiva.

Secondo una prima impostazione dottrinarica, l'art. 82 c.p. avrebbe efficacia meramente dichiarativa del principio poc'anzi richiamato, quello dell'indifferenza dell'identità del soggetto passivo del reato, secondo cui non ha alcuna rilevanza che l'offesa sia avvenuta in danno di una persona diversa da quella designata^[4]. Così configurata, la disposizione normativa è del tutto in linea con l'assetto costituzionale del nostro ordinamento giuridico sotto il profilo della responsabilità colpevole, ex art. 27 Cost.

Quindi, seguendo il ragionamento di questa tesi ricostruttiva, l'offesa che si realizza in concreto è normativamente equivalente a quella voluta dall'agente. Dunque, affinché l'imputazione sia a titolo di dolo (art. 43, I comma, c.p.) è sufficiente che il reo si rappresenti i fatti rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice^[5].

Parte della giurisprudenza ritiene che l'imputazione sia a titolo di dolo e che quest'ultimo debba essere accertato nei confronti della persona contro la quale l'offesa era diretta, avendosi, poi, per effetto della fictio juris, la traslatio dell'elemento soggettivo anche nei confronti dell'evento non voluto^[6]. Infatti, anche nei confronti della persona offesa sussiste il dolo, se questo era l'originario elemento soggettivo, atteso che l'offesa di una persona invece di un'altra non vale a modificare la direzione della volontà^[7].

Tale impostazione ricostruttiva si è prestata a non poche obiezioni, la più rilevante è quella che attiene alla ragione per cui l'oggetto del dolo non è il fatto tipico nella sua dimensione astratta, poiché l'agente è in dolo soltanto ove si sia rappresentato e abbia voluto l'accadimento lesivo^[8].

Prendendo spunto da questa critica, la dottrina più recente ha affermato la c.d. efficacia costitutiva della disposizione in esame. Infatti, secondo tale teoria, l'art. 82 c.p. non è affatto una norma superflua, in quanto, ove non fosse stata introdotta, la fattispecie dell'aberratio avrebbe dato luogo alla situazione in cui l'agente sarebbe stato responsabile a titolo di colpa, nei confronti della persona diversa, e di responsabilità dolosa, sotto il profilo del tentativo, nei confronti della persona alla quale l'offesa era diretta, sempre che ne sussistano i presupposti. Infatti, con l'art. 82 c.p. il legislatore ha introdotto una tipica forma di presunzione del dolo: da qui la tesi dell'efficacia costitutiva dell'art. 82 c.p. in quanto la norma in via eccezionale, ritiene dolosa un'ipotesi che non lo sarebbe, secondo le regole ordinarie^[9].

La ratio di tale deroga sarebbe riconducibile alle comprensibili ragioni di politica criminale, in particolare all'intento di evitare che, davanti alla inequivoca volontà del soggetto agente di voler commettere un fatto penalmente rilevante, ne possa derivare l'impunità del soggetto attivo, in quanto il reato che si vuole commettere non è punibile a titolo di tentativo o a titolo di colpa oppure in concreto manchi tale requisito^[10].

In effetti, accolta la tesi per cui l'identità della persona offesa rientra nell'oggetto del dolo, si è sostenuto che la situazione in esame rappresenti l'ipotesi della divergenza tra il voluto e il realizzato, attribuita all'agente a titolo di responsabilità oggettiva, pur riguardando il reato doloso sotto il profilo del trattamento sanzionatorio^[11].

Tuttavia, come poc'anzi precisato, al fine di evitare che la norma contrasti con il principio di colpevolezza e che sia ritenuta incostituzionale ex art. 27 cost., si è riconosciuta la necessità di interpretare l'art. 82 Cost., alla stregua di quanto sostenuto sia dalla Corte Costituzionale con le storiche sentenze n. 364 e 1085 del 1988, in materia di responsabilità oggettiva, sia della stessa Cass. S.U. n. 22676/2009 pronunciatasi in ordine all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 586 c.p. Alla luce di queste sentenze, la norma va interpretata in omaggio all'art. 27 Cost., ovvero, per poter imputare al soggetto attivo l'elemento non voluto, l'elemento soggettivo che deve sorreggere l'agente deve essere quello del dolo misto a colpa. Il dolo è in riferimento alla condotta e quindi all'evento che si vuole realizzare, mentre la colpa riguarda l'evento come conseguenza prevedibile ed evitabile della condotta.

Così si è cercato di guardare all'art. 82 c.p. come se contenesse al suo interno il limite

della colpa, salvo poi stabilire quale cautela sia stata violata trattandosi di una ipotesi in cui il soggetto versa in re illecita.

2.2 Aberratio delicti

L'art. 83 c.p. regola l'atra particolare ipotesi del reato aberrante: l'aberratio delicti

Preliminarmente, l'aberratio delicti si differenzia dall'aberratio ictus, in quanto, mentre nella seconda si ha un mutamento dell'identità del soggetto passivo, nell'aberratio delicti, si ha, invece, un mutamento del titolo di reato, sia il soggetto passivo la persona designata o una persona diversa.

Infatti, il primo comma di tale disposizione, nel descrivere l'aberratio delicti, stabilisce che “quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione si vuole, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo”.

Tale norma prevede che il presupposto per la punibilità dell'agente sia l'imputazione a titolo di colpa dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. In altre parole, il colpevole è chiamato a rispondere “a titolo di colpa” dell'evento non voluto. Tale inciso può essere inteso in due modi:

1) autorevole dottrina ritiene che l'art. 83 c.p. prevede un caso di responsabilità oggettiva, in quanto questa espressione sarebbe stata inserita nel testo normativo ai soli fini del trattamento sanzionatorio e non come titolo d'attribuzione psicologica del reato. In tal senso, la locuzione dovrebbe essere intesa nel senso che l'autore debba rispondere del reato realizzato come se lo avesse realizzato colposamente^[12].

2) un diverso e preferibile orientamento, invece, rpropende per una funzione costitutiva, poiché l'attribuzione dell'evento non voluto richiederebbe l'imputazione a titolo di colpa, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale sancito all'art. 27 Cost. Si tratterebbe, per la precisione, di una colpa specifica, e cioè, di una condotta che abbia violato norme di carattere cautelare^[13].

È fondamentale sottolineare che l'evento diverso non deve essere voluto neppure sotto la forma dell'accettazione del rischio atteso che, in tale ipotesi, il criterio d'attribuzione della responsabilità sarà quello del dolo (eventuale) e s'applicherà la disciplina sul concorso di reati.

Il secondo comma dell'art. 83, disciplina l'aberratio bioffensiva o plurioffensiva in cui l'agente ha cagionato altresì l'evento voluto. In tal caso, il legislatore, dal punto di vista sanzionatorio, richiama le regole del concorso di reati.

Di conseguenza, l'agente risponderà di un reato doloso in concorso formale con uno o più reati colposi. Queste anche quando il reato voluto sia rimasto nella fase del tentativo^[14].

3. Rapporto tra aberratio ictus e reato continuato.

Rilevato che, come precedentemente indicato, nella letteratura del diritto penale, l'aberratio ictus ha una duplice rilevanza, poiché caratterizzandosi come ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato, interferisce con le tematiche dell'errore e dell'oggetto del dolo. Al contempo, la struttura pluralistica di tale fattispecie solleva interrogativi che investono il concorso di reati, ed in particolare, per quanto ci riguarda, anche con il reato continuato.

Infatti, con la sentenza in esame, giova rilevare che, la Corte di Cassazione affronta la questione che involge il riconoscimento o meno del medesimo disegno criminoso (reato continuato), in relazione ai diversi omicidi che si sono perpetrati in un contesto mafioso, nell'ambito dei quali uno degli illeciti commessi abbia cagionato un danno ad una persona diversa rispetto a quella prefissata dall'agente ex art. 82 c.p.

Preliminarmente, la Corte sembra implicitamente aderire a quell'orientamento per cui l'unitarietà del medesimo disegno criminoso è strutturalmente incompatibile con i reati colposi^[15], quindi il reato che il soggetto agente non si è preventivamente rappresentato non può essere compreso nella continuazione.

Nel seguire il perimetro argomentativo della Suprema Corte, ci si accorge che essa aderisce a quell'orientamento consolidato della Cassazione che si basa sulla fictio iuris in merito all'elemento soggettivo nell'aberratio ictus. In base a questa operazione, l'accertamento dell'elemento psicologico del reato, deve essere effettuato nei confronti della persona della vittima designata dall'azione delittuosa, trasferendo, poi, il medesimo elemento psichico nei riguardi della persona concretamente offesa. Nei confronti di quest'ultima, infatti, il dolo sussisterebbe ugualmente con le stesse caratteristiche ed intensità, perché se questo era l'originario elemento soggettivo dell'agente, il danno cagionato, ad una persona invece di un'altra non varrebbe a mutare la direzione della volontà e i suoi contenuti^[16].

Di conseguenza, data la natura dolosa del reato aberrante, vien da sé affermare che quest'ultimo non sia idoneo ad interrompere l'unitarietà del disegno criminoso a cui sono legati dal vincolo della continuazione i vari reati. Quindi, in questo caso, il trattamento sanzionatorio previsto è quello più favorevole ex art. 81, II

comma, c.p.

A sostegno di tale conclusione la Corte si spinge fino ad ammettere la piena compatibilità del reato aberrante con la figura della circostanza aggravante della premeditazione[17] in cui si afferma che, tra le stesse circostanze del reato attinenti all'intensità del dolo, tra le quali dovrebbe annoverarsi anche la premeditazione ex art. 577, I comma, n.3, c.p., sono valutabili a carico dell'agente anche nel caso dell'aberratio ictus, di cui all'art. 82 c.p. Tuttavia, non rientrano tra esse quelle riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell'art. 60, I comma, c.p., richiamato dal citato art. 82 c.p., non sono poste a carico dell'agente in caso di errore di costui sulla persona dell'offesa.

Per di più, la Corte ritiene compatibile l'aberratio ictus anche con la figura del concorso morale, nell'omicidio di una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, del soggetto che non ha materialmente eseguito l'azione delittuosa nel corso del quale si è verificata l'aberratio. Anche in questa ipotesi richiamata dalla Corte, l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, in cui l'esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo[18].

Per queste ragioni, la Cassazione perviene alla conclusione che il medesimo disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p. possa configurarsi anche quando uno dei reati facenti parte dell'ideazione e della programmazione unitaria abbia avuto esito aberrante rispetto all'originaria determinazione.

La conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione, se è condivisibile nel risultato finale, lascia perplessi in punto di motivazione.

Infatti, tutto l'impianto argomentativo dei giudici di legittimità si fonda sull'operazione della fictio iuris che solleva non pochi dubbi circa la compatibilità della responsabilità del reato aberrante con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

A tal riguardo, il problema non può essere superato richiamando altre pronunce che, attraverso il medesimo ragionamento, sono giunte ad affermare la compatibilità dell'aberratio ictus con le figure della premeditazione e del concorso morale, quasi a voler dire che se per il tramite di tale orientamento si è arrivati a prendere un trattamento sanzionatorio più rigoroso[19], nessun rilievo critico può essere mosso quando viene utilizzato in applicazione del principio del favor rei.

4. Uno sguardo alla continuazione nei reati associativi

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è intervenuta anche in merito all'applicazione del reato continuato alle fattispecie associative. Questo tema pone non pochi problemi, dal momento che i due istituti sono funzionali a due diverse esigenze di diritto penale.

Difatti, mentre la ratio dei reati associativi è tipicamente repressiva, rientrando nella categoria dei reati pericolo in cui la soglia di punibilità è anticipata rispetto alla verifica del danno, e riguardano l'esigenza di eliminare il pericolo che vengano commessi reati oggetto del disegno criminoso. Pertanto, è punibile tanto colui che si associa al fine di commettere più delitti, oggetto di un indeterminato disegno criminoso, quanto chi li realizza concretamente, con conseguente aggravio del carico sanzionatorio.

Invece, secondo quanto disposto dall'art. 81 c.p., il reato continuato si realizza quando un soggetto con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, una pluralità di reati[20]. I reati commessi sono legati tra di loro dal vincolo della continuazione, ed è proprio in virtù di questo specifico elemento che il legislatore riconosce un trattamento sanzionatorio più mite, prevedendo l'applicazione del cumulo giuridico al posto di quello materiale[21]. Tale scelta risiede nella minor riprovevolezza di chi commette una pluralità di reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cedendo così una sola volta ai motivi a delinquere.

Fatte queste premesse, occorre valutare se sia possibile applicare la disciplina della continuazione di reati tra il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e i reati scopo-fine[22] realizzati nell'ambito della compagine mafiosa.

Invero, è proprio all'interno dei reati associativi che rileva la differenza tra la c.d. continuazione verticale e continuazione orizzontale. Infatti. La continuazione tra

il reato associativo e il reato scopo-fine viene ricondotta nella continuazione verticale, mentre la continuazione tra più reati scopo-fine viene ricondotta alla continuazione orizzontale[23].

Con riguardo all'unicità del disegno criminoso esistente tra i vari reati scopo e il delitto di associazione a delinquere, la giurisprudenza non ha mai assunto un orientamento costante.

Inizialmente, la giurisprudenza ha ritenuto di escludere completamente la configurabilità del vincolo della continuazione ritendendo che nel reato di associativo, lo scopo di commettere più delitti, come requisito strutturale della fattispecie associativa, postuli un programma delinquenziale molto generico[24].

Vi sarebbe, dunque una incompatibilità ontologica tra il reato continuato, in cui l'unicità del disegno criminoso richiede che le singole azioni o omissioni siano ab origine determinati, almeno nei loro elementi essenziali, e il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), in cui non si riscontra nessuna predeterminazione dei reati scopo[25].

Di contro, più di recente, la giurisprudenza minoritaria ha mutato orientamento ritenendo che tra il reato associativo e i singoli reati scopo vi sia la piena compatibilità del vincolo della continuazione, quando il soggetto agente, all'atto della costituzione e dell'ideazione della compagine criminale, abbia ideato l'iter criminoso da percorrere ed i singoli delitti attraverso cui il sodalizio si concretizza. [26].

Diversa è la questione relativa alla sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i vari reati-scopo di una medesima associazione a delinquere. In tal caso, è ammessa, da tempo, la continuazione tra i vari delitti, alla cui realizzazione l'associazione a delinquere è preordinata, qualora, ovviamente, gli stessi siano stati preventivamente ideati[27].

La questione però non viene affrontata dalla Suprema Corte, che, nel caso specifico, si limita a qualificare come orizzontale la continuazione tra i vari omicidi commessi, quindi pacificamente applicabile.

Note e riferimenti bibliografici

[1] La distinzione tra errore-motivo e errore-inabilità è attribuita al Carnelutti che riferisce il termine errore esclusivamente al vizio della volontà, mentre indica con inabilità qualsiasi difetto nell'esecuzione del fatto che non abbia origine in una falsa rappresentazione della realtà; cfr. Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova, 1933, 166.

[2] Secondo la dottrina maggioritaria il campo di applicazione dell'art. 60 c.p., è limitato alla situazione fattuale dello scambio di persona, in cui restano coinvolti tre soggetti (agente, vittima designata e vittima effettiva). Infatti, il soggetto agente, volendo commettere un reato in danno di una determinata persona, cade in un equivoco, confondendo un individuo con un altro. Il caso differisce da quello dell'aberratio ictus, poichè in questo il soggetto attivo confonde una persona con un'altra, ma colpisce un bersaglio diverso. Così: Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, milano, 1991, pag. 374 sss; Ferrando Mantovani, Diritto penale, Cedam, 2002., pag. 201 ss.; Padovani, Diritto penale 2, Milano 1993, pag 202 ss.

[3] Cass. Pen. Sez. I, 4/07/1983/

[4] Cornacchia, voce reato aberrante, in Dig.dir. pen, Vol. XI, Utet, 1996, p.166-187; M. Gallo. Voce aberratio ictus, in Enc. Dir., vol I. Giuffrè, 1958, p.67-74. Tale impostazione dottrinarina, definisce addirittura superflua l'art. 82 c.p. poichè non aggiungerebbe nulla di più alla struttura del codice in quanto non sarebbe altro che l'esplicazione della regola generale dell'irrelevanza dell'identità del soggetto passivo nell'oggetto del dolo.

[5] Padovani, Diritto penale 2, cit., pag. 288 ss.; Pagliaro, Principi di diritto penale, P. gen., 1993, 602; Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., pag. 374 ss.

[6] La lesione alla persona diversa da quella designata non deve essere voluta né direttamente e né indirettamente, altrimenti si rientrerebbe nell'ipotesi del concorso di reati. Così Cass. Pen. Sez. VI, 27.04.1994., n. 7469.

[7] Cass. Pen, Sez. VI, 45065/2014; Cass. Pen. Sez. I, n.15990/ 2006;Cass. Pen., Sez. I, n.7469/1994;

[8] Si veda per tutti: Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, 2014, pag. 404 ss.

[9] Codice penale commentato, giuseppino rago, sub art. 82, diretto da Sergio Beltrani, Vol. I, Giuffrè, pag. 551 ss.

[10] Così in M. Trapani, La divergenza tra il voluto e il realizzato, Giappichelli, 1992, pag. 55, in cui l'autore afferma che quando il reato voluto non abbia raggiunto neanche la soglia del tentativo e il realizzato, non sia, a sua volta punibile, si determinerebbe una situazione di totale impunità del soggetto agente che darebbe luogo ad una "iniquità su un piano di giustizia sociale".

[11] Fianca-Musco, Diritto penale, cit. p. 404 ss., F. Mantovani, Diritto penale, cit., pag. 200 ss.

[12] M. Gallo, Aberratio delicti, causae, in Enc. dir., vol. I, Giuffrè, 1958, p.67 ss.; Regina, Reato aberrante, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXX, Roma, 1992, pag. 171 ss.; Fiandaca Musco, Dir. pen., cit. pag. 395 ss.

[13] Per tutti Leone, il reato aberrante, Napoli, 1964, p. 167.

[14] Si vedano per tutti M. Gallo, Aberratio delicti, cit., pag. 64ss.; Leone, il reato aberrante, cit. pag. 181ss; Regina il reato aberrante, cit., pag. 171 ss.

[15] Questo è quanto da tempo afferma la giurisprudenza prevalente: Cass. Pen., Sez. IV, 5/ 071996, n.7366; Cass. Pen., Sez. IV, 22/03/1995; Cass. Pen., Sez. IV, 13/04/1992.

[16] In senso conforme si vedano anche: Cass. Pen., Sez. I, 6/ 04/ 2006, n.15990; Cass. Pen., Sez. I, 2/04/2008, n. 18378, secondo cui "nel dolo, rappresentazione e volontà del fatto tipizzato dalla norma incriminatrice, non rientra l'identità della vittima prefigurata, che rimane dato esterno al fatto di reato".

[17] Cass. Pen., Sez. I., 17/01/2014, n. 16711; Cass. Pen., Sez. I, 22/12/2006, n.1811.

[18] Cass. Pen., Sez. I., 8/7/2014, n. 38549; Cass. Pen, Sez. VI, 26/06/2009, n. 43275; Cass. Pen. Sez. I. 21/09/2001, n. 40513.

[19] Cass. Pen., Sez. I., 8/07/2014, n. 38549 richiamata dalla stessa sentenza in commento; Cass. Pen, Sez. VI, 26/ 06/2009, n. 43275.

[20] La norma, dunque, disciplina una peculiare ipotesi di concorso materiale di reati, commessi dalla stessa persona, unificati dall'univocità del medesimo disegno criminoso.

[21] La differenza con cui si calcola la pena è rilevante: il cumulo materiale implica che al colpevole vengano inflitte tante pene quanti sono i reati commessi (tot crimina tot poenae); di contro il cumulo giuridico comporta l'applicazione della pena prevista per il reato più grave, aumentato fino al triplo.

[22] Per "reati scopo", o anche detti "reati fine", si intende quell'insieme indeterminato di fattispecie criminose, che danno esecuzione al programma dell'associazione criminale.

[23] Dott. Gianluca Pergola, Reato continuato: la Cassazione conferma la continuazione dei reati anche in caso di aberratio ictus, in

<https://www.iusinitinere.it/reato-continuato-la-cassazione-conferma-la-continuazione-dei-reati-anche-in-caso-di-aberratio-ictus-21640>

[24] Cass. Pen., 22/03/ 2011, n. 13609; Cass. Pen., 6 /12/1988, n. 17416; Cass. Pen., 6/05/1987, n. 7811.

[25] A. Storti., La configurabilità della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere ed i successivi reati scopo, in https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/2114_3-2017.pdf.

[26] Cass. Pen., 9/11/ 2017, n. 1534; Cass. Pen., 4 / 07/2013, n. 40318; Cass. Pen., 19/02/2010, n. 8603; Cass. Pen., 21/01/2009, n. 8451; Cass. Pen., 16/04/2007, n. 24750; Cass. Pen., 12/05/2006, n. 35797; Cass. Pen., 17/11/2005, n. 46576.

[27] Cass. Pen., 5/02/1986, n. 1311; Cass. Pen., 10/03/1982, n.7758.
